



Il conferimento degli incarichi di collaborazione aspetti normativi e amministrativi



Gli aspetti normativi

Gli aspetti normativi

Per regolamentare la materia e rendere i procedimenti amministrativi coerenti con la normativa vigente, il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha emanato:

- Circolare 32/2007
- Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione
- Manuale operativo delle procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione
- Circolare 7/2008
- Circolare 36/2008
- Circolare 30/2009

Gli aspetti normativi

Le finalità delle nuove norme in materia di incarichi :

- trasparenza;
- contenimento della spesa pubblica.

Tali finalità sono state perseguite agendo su quattro settori di intervento:

- Presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi
- Limiti di spesa
- Obblighi di pubblicità degli incarichi conferiti
- Controllo Preventivo di legittimità della Corte dei Conti



Gli aspetti normativi

Nell'ambito del D. Lgs. 30-3-2001 n. 165, avente ad oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", l'art. 7 comma 6 consente alla pubblica amministrazione di avvalersi delle tipologie contrattuali riconducibili al lavoro autonomo previste dal Codice Civile (art. 2222 e segg.).

Il Disciplinare incarichi ed il relativo Manuale operativo **si applicano integralmente** a tutti gli incarichi di collaborazione che trovano la loro fonte direttamente nell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001.

Il contesto normativo

Art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Il contesto normativo

Art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001

Si prescinde dal requisito della **comprovata specializzazione universitaria** in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al *decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, purché **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti



Il contesto normativo

Art. 7 comma 6 bis del D. Lgs 165/2001

Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione .

Il contesto normativo

Presupposti di legittimità ricavabili dal quadro normativo generale

Adeguate motivazione per l'affidamento dell'incarico;

Straordinarietà della prestazione;

Autonomia della prestazione;

Particolare e comprovata specializzazione universitaria degli esperti (eccezioni già note);

Temporaneità della prestazione;

Prestazioni altamente qualificate;

Prestazione concernente le competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente;

Obiettivi, attività e progetti specifici e determinati;

Accertata impossibilità di provvedere allo svolgimento delle attività con il personale interno all'Ente;

Preventiva determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso;

Utilizzo delle procedure comparative per il conferimento dell'incarico;

Accertata sussistenza delle previste autorizzazioni (per incarichi a dipendenti pubblici);

Proporzione fra compensi erogati ed utilità conseguite dall'amministrazione conferente.

Presupposti di legittimità: in particolare

Esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria

Soggetti in possesso del Diploma di Laurea, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica, oppure della Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 ovvero a soggetti in possesso della laurea triennale con ulteriore documentata specializzazione conseguita mediante percorsi didattici universitari completi e formalmente definiti dai rispettivi ordinamenti.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per attività che debbano essere svolte da:

- Professionisti iscritti in ordini o albi
- Soggetti che operino nel campo dell'arte e dello spettacolo
- Soggetti che operino nel campo dell'attività informatica
- Soggetti che operino a supporto dell'attività didattica o di ricerca
- Soggetti che operano nel campo dei mestieri artigianali



Art. 89 - Regolamento di contabilità

Prestazioni di lavoro autonomo

È da ritenersi applicabile limitatamente ai commi 1 e 2.

Non è più possibile conferire incarichi di collaborazione al di fuori delle procedure fissate dal Disciplinare incarichi.



Responsabilità per danno erariale

Il conferimento dell'incarico in violazione delle norme di legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità per danno erariale.

Disciplinare incarichi Applicazione parziale

Articolo 14 comma 2 del Disciplinare incarichi

Per gli incarichi di collaborazione derivanti da fonti (normative, regolamentari, contrattuali, ecc.) diverse dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, trovano comunque applicazione i seguenti articoli del Disciplinare incarichi:

- Art. 3 comma 6 - pubblicità dell'avviso di conferimento dell'incarico;
- Art. 4 - procedura comparativa per l'individuazione del contraente.

Contratti d'opera ai sensi dell'art. 51 comma 6 legge 449/1997

L'art. 29 comma 11 lettera d) della legge 240/2010 ha abrogato l'art. 51 comma 6 della legge 449/1997. Non è più possibile affidare gli incarichi con le modalità previste da tale norma e dal relativo disciplinare.



Disciplinare incarichi Applicazione esclusa

Non si tratta di rapporti di lavoro autonomo



<i>Personale associato</i>
<i>Assegni di ricerca</i>
<i>Borse di studio</i>



Incarichi al personale CNR cessato dal servizio

L'art. 25 della Legge 724/1994 recita testualmente:

"Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, **al personale delle amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, **non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio.**"

Incarichi al personale CNR cessato dal servizio

Pertanto:

Personale CNR **cessato** per raggiunti limiti di età (pensione di vecchiaia - 65 anni) è sempre possibile conferire un incarico da parte del CNR;

Personale CNR **cessato** per dimissioni volontarie in possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento della pensione di anzianità, non è mai possibile conferire l'incarico;

Personale CNR **trasferito** ad altra amministrazione pubblica che cessa da tale ultima amministrazione pubblica, occorre aver riguardo agli ultimi cinque anni che precedono la cessazione dal servizio:

- se anche uno solo di questi cinque anni che precedono la cessazione dal servizio è stato trascorso presso il CNR, l'incarico non può essere conferito;
- ovviamente se i cinque anni che precedono la cessazione dal servizio sono stati trascorsi presso amministrazioni diverse dal CNR, l'incarico può essere conferito.

Recenti innovazioni legislative nella materia degli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6 del D.lgs.165/2001

- **Controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti**
 - **Divieto di rinnovo**
 - **Contratti meramente occasionali**

Controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti

Il controllo preventivo di legittimità , per gli atti ed i contratti di cui all'art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001, è stato introdotto dal D.L. 78/2009, convertito in L.102/2009

Il contratto dovrà essere stipulato utilizzando i modelli allegati alla circolare 30/2009 che sono stati appositamente modificati con l'introduzione di una clausola che sospende l'efficacia del contratto fino al controllo preventivo di legittimità d parte della corte dei Conti ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera f) bis della L. 14 gennaio 1994 n. 20.

Controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti

Il contratto acquista efficacia se il competente Ufficio della Corte dei Conti:

- appone il visto di registrazione sul contratto e restituisce lo stesso alla struttura che ha inviato gli atti;
- entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento degli atti non effettua alcuna comunicazione alla struttura che ha trasmesso gli atti
- entro 30 giorni comunica di aver rimesso agli atti alla sezione di Controllo ed entro i successivi trenta giorni non effettua alcuna comunicazione.

Controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti

Non devono essere inviati alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità:

- I contratti aventi ad oggetto prestazioni obbligatorie per legge;
- Incarichi di docenza.

Divieto di rinnovo

I contratti di collaborazione coordinata e continuativa, secondo quanto stabilito dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 del 2008 non possono essere rinnovati.

La durata, inserita nell'avviso di conferimento pubblico, nella decisione a contrattare nonché nel contratto, è quella del programma/progetto dal quale il contratto dipende.

Nei contratti la cui durata complessiva è superiore ad un anno è necessario inserire la clausola che sospende l'efficacia per gli anni successivi al primo (clausola vessatoria che deve essere appositamente sottoscritta).

E' ammessa la proroga: differimento del termine finale del contratto a parità di compenso.

Contratti meramente occasionali

Collaborazioni che si esauriscono in una sola azione e prestazione , caratterizzata da un rapporto intuitu personae che consentono il raggiungimento del fine e che comportano per loro stessa natura una spesa equiparabile ad in rimborso spese (es. partecipazione a convegni, seminari).

Si è in presenza di una prestazione meramente occasionale quando sono presenti i seguenti tre requisiti:

- prestazione episodica: una sola azione che consenta il raggiungimento del fine;
- prestazione saltuaria : il medesimo collaboratore non può svolgere più di una prestazione per singolo progetto /programma o fasi di esso e comunque non possono essere rese più di quattro prestazioni nell'anno solare per il medesimo centro di responsabilità;
- modica entità del compenso: il compenso non può essere superiore a mille euro lordo percipiente.

Contratti meramente occasionali

1. Verifica di professionalità interna;
2. Decisione a contrattare;
3. Conferimento dell'incarico.

Il **procedimento di pubblicazione** dell'avviso esterno **deve pertanto essere omesso** e non sussiste l'obbligo di pubblicare tali contratti sul sito web del CNR.

4. Il contratto deve essere inviato alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.



***Appalti di servizi e
incarichi di collaborazione:
caratteri distintivi***

Appalti di servizi e incarichi di collaborazione: caratteri distintivi

Alcune prestazioni possono essere acquisite dall'Amministrazione:

- ✓ **sia mediante il procedimento di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001;**
- ✓ **sia mediante un appalto di servizi (D.Lgs. 163/2006).**

Tra i servizi individuati nell'allegato II del D.lgs. 163/2006, suddiviso in II A e II B, figurano, infatti, una serie di attività conferite, fino alla data di entrata in vigore del codice dei contratti, secondo le regole di cui all'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001: servizi legali, informatici, gestionali etc., etc. .



Appalti di servizi e incarichi di collaborazione caratteri distintivi

La nozione di operatore economico

L'operatore economico, secondo l'art. 3, comma 19, del codice dei contratti, può essere sia una persona fisica che una persona giuridica che offre sul mercato la realizzazione di lavori, opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi

Appalti di servizi e incarichi di collaborazione: caratteri distintivi

Soggetto che esegue la prestazione

Per ricadere nella regolamentazione degli appalti pubblici rileva unicamente il fatto di offrire sul mercato la prestazione di servizi, anche se si possiede la qualificazione di semplice persona fisica.

Per essere destinatario di un incarico ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs.165/2001, occorre invece essere persona fisica.

Appalti di servizi e incarichi di collaborazione: caratteri distintivi

Curriculum

- Il curriculum nel caso di appalti rileva come criterio di ammissione;
- Il curriculum nel caso di incarichi rileva come criterio di valutazione.

Appalti di servizi e incarichi di collaborazione: caratteri distintivi

Responsabilità

- Negli appalti di servizi la responsabilità è in capo all'appaltatore (operatore economico);
- Nel caso di collaborazioni la responsabilità rimane in capo all'amministrazione.

Appalti di servizi e incarichi di collaborazione: caratteri distintivi

Prezzo

- Negli appalti di servizi il prezzo è in genere soggetto al ribasso;
- Nel caso di collaborazioni il corrispettivo della prestazione svolta è fissato dalla pubblica amministrazione.

Appalti di servizi e incarichi di collaborazione: caratteri distintivi

Criteria di individuazione della procedura

In linea generale, anche secondo quanto sostenuto dalla Corte dei Conti, quando la prestazione ha ad oggetto attività istituzionali il contratto dovrebbe essere conferito secondo le regole di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001.

Quando invece la prestazione ha ad oggetto attività strumentali rispetto ai compiti istituzionali dell'Ente il contratto dovrebbe essere conferito secondo le regole contenute nel codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006).




Gli aspetti amministrativi

Presupposti di legittimità: in particolare

Accertata impossibilità di provvedere allo svolgimento delle attività con il personale interno all'Ente

Il procedimento di verifica delle professionalità interne deve essere attivato esclusivamente quando il Dirigente/Direttore debba procedere a verificare l'esistenza di professionalità nell'ambito degli altri Centri di responsabilità del CNR.

Procedimento preliminare



Ogni Dirigente/Direttore, ovviamente, è tenuto a verificare l'esistenza, nell'ambito del proprio Centro di responsabilità, di professionalità interne (dipendenti a tempo indeterminato o determinato) in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste dall'incarico.

Qualora sussistano tali professionalità, il Dirigente/Direttore, è tenuto a far espletare tale attività al proprio personale dipendente.

Presupposti di legittimità: in particolare

Accertata impossibilità di provvedere allo svolgimento delle attività con il personale interno all'Ente

Eccezione



Possono essere conferiti effettuando **esclusivamente la verifica delle professionalità all'interno del singolo Centro di responsabilità** (senza l'obbligo di utilizzo del procedimento informatico previsto in SIGLA) gli incarichi che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- **collaboratore:** professori/ricercatori, italiani o stranieri, di provata competenza;
- **prestazione:** svolgimento di relazioni in congressi, convegni, seminari e corsi, con riferimento a specifici argomenti oggetto della tematica di ricerca inerente il Centro di responsabilità che affida l'incarico;
- **compenso:** non superiore all'importo fissato con la circolare 19/1997 (€ 154,94 per ogni singola conferenza), a prescindere dalla fonte di finanziamento su cui gravano e rimborso delle spese di trasferta.

Presupposti di legittimità: in particolare

Accertata impossibilità di provvedere allo svolgimento delle attività con il personale interno all'Ente

Esclusioni



- attività incompatibili con il rapporto di lavoro dipendente (es. Notai, Avvocati);
- da accordi/convenzioni risulti che l'incarico deve essere conferito esclusivamente nella forma di rapporto di lavoro autonomo ovvero a soggetti che non abbiano in essere un rapporto di lavoro dipendente (es. FIRB);
- l'attribuzione dell'incarico discende da un procedimento vincolato fissato da norme e/o regolamenti (ricercatori in ambito short term mobility);
- l'attribuzione dell'incarico non è una scelta discrezionale del Dirigente/Direttore (es. il soggetto finanziatore individui preventivamente il soggetto incaricato);
- l'attribuzione dell'incarico riguarda soggetti non residenti in Italia (es. Visiting professor).

Presupposti di legittimità: in particolare *Utilizzo di procedure comparative per il conferimento dell'incarico*

Preventiva regolamentazione e pubblicità delle procedure comparative (art. 7 comma 6 bis) attuata attraverso l'art. 4 comma 1 del Disciplinare incarichi.

La scelta del contraente deve essere:

- resa nota attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito web del CNR;
- effettuata tenendo conto dei requisiti e delle caratteristiche richieste per l'espletamento dello specifico incarico;
- sulla base della valutazione comparativa:
 - dei curricula ricevuti;
 - della capacità acquisita;
 - dei titoli culturali e professionali conseguiti.

La valutazione comparativa deve essere effettuata dal Dirigente/Direttore competente a conferire l'incarico anche con l'ausilio di esperti o commissioni appositamente nominate.

Presupposti di legittimità: in particolare

Utilizzo di procedure comparative per il conferimento dell'incarico

Eccezione



Procedura comparativa abbreviata autonoma (senza l'obbligo di utilizzo del procedimento informatico previsto in SIGLA) per gli incarichi che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- **collaboratore:** professori/ricercatori, italiani o stranieri, di provata competenza;
- **prestazione:** svolgimento di relazioni in congressi, convegni, seminari e corsi, con riferimento a specifici argomenti oggetto della tematica di ricerca inerente il Centro di responsabilità;
- **compenso:** non superiore all'importo fissato con la circolare 19/1997 (€ 154,94 per ogni singola conferenza), a prescindere dalla fonte di finanziamento su cui gravano e rimborso delle spese di trasferta.

Presupposti di legittimità: in particolare

Utilizzo di procedure comparative per il conferimento dell'incarico

Esclusioni



- l'attribuzione dell'incarico discende da un procedimento vincolato fissato da norme e/o regolamenti (ricercatori in ambito short term mobility);
- l'attribuzione dell'incarico non è una scelta discrezionale del Dirigente/Direttore (es. il soggetto finanziatore individui preventivamente il soggetto incaricato);
- l'attribuzione dell'incarico riguarda soggetti non residenti in Italia (es. Visting professor).

Tipologie di rapporto

Art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001:
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.



*Collaborazioni
coordinate e
continuative*



*Collaborazioni
occasionali di tipo
non abituale*



*Collaborazioni
occasionali di tipo
professionale con
partita IVA*



Tipologie di rapporto

La collaborazione coordinata e continuativa e la collaborazione occasionale di tipo non abituale, rientrano tra le prestazioni d'opera, disciplinate dagli artt. 2222 - 2228 c.c.

La collaborazione occasionale di tipo professionale con Iva rientra tra le prestazioni professionali intellettuali, disciplinate dagli artt. 2229 - 2238 del codice civile.

E' ovvio che gli incarichi di collaborazione, nella forma di lavoro autonomo, non possono essere conferiti a dipendenti in servizio presso il CNR anche in regime di part-time.

Tipologie di attività oggetto di incarico *Esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria*

Incarichi di studio

Studio, esame e soluzione di problematiche specifiche con predisposizione di elaborato e produrre un risultato di proprietà del CNR

Incarichi di ricerca

Prestazioni dirette alla realizzazione ed attuazione di progetti di ricerca e/o di innovazione tecnologica o supporto alla ricerca

Incarichi di consulenza

Pareri, valutazioni espressioni di giudizio su specifiche questioni

Altri incarichi

Oggetto non rientrante nei suddetti casi; supporto ai servizi amministrativi o tecnici del CNR (es. audit, attività notarili, mediche, seminari, docenze, ecc.)

Ogni attività svolta dal collaboratore incaricato, e non solo l'attività di studio, deve essere oggetto di specifica e dettagliata relazione.

Tipologie di rapporto

Collaborazione coordinata e continuativa

Aspetti qualificanti

- **parasubordinazione:** la prestazione di lavoro autonomo si svolge a favore del committente senza vincolo di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzati e con l'assunzione di proprie responsabilità.

Il collaboratore coordinato e continuativo:

- non è soggetto al controllo delle presenze;
- non entra a far parte dell'organizzazione del committente;
- non può in alcun modo essere considerato un dipendente.

Il committente, quindi, non può attribuire giorni di ferie e scegliere o programmare il periodo di riposo in maniera unilaterale.

Tuttavia, è causa di sospensione dell'incarico:

- la malattia superiore ai trenta giorni; in tal caso il contratto viene sospeso e riprenderà a decorrere dal venir meno della causa di sospensione tranne nel caso in cui l'obiettivo dell'incarico sia già stato raggiunto durante il periodo di sospensione;
- la maternità (rinvio al Decreto del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 - pubblicato in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247).

Tipologie di rapporto ***Collaborazione coordinata e continuativa*** ***Aspetti qualificanti***

- **coordinazione:** prestazione finalizzata e funzionale all'attività del committente;
- **continuità:** cooperazione non occasionale all'attività del committente;

Il committente non può essere estromesso dalle scelte che riguardano l'esecuzione dell'opera o del servizio pattuito dovendo, invece, verificare e controllare le modalità di esecuzione delle attività affidate al fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Il committente, quindi, è tenuto a verificare l'effettiva esecuzione dell'opera svolta, i risultati conseguiti e valutare l'utilità della collaborazione.

Il collaboratore, a tal fine, è tenuto a svolgere relazioni intermedie ed una relazione finale al fine di consentire al CNR di verificare la rispondenza dell'attività svolta agli obiettivi prefissati e/o raggiunti .

Tipologie di rapporto ***Collaborazione coordinata e continuativa*** ***Aspetti qualificanti***

esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria.

Requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente (Parere Dipartimento Funzione Pubblica - UPPA 05/08 del 21/1/2008).

Non sono tuttavia da escludere altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale (Parere Dipartimento Funzione Pubblica - UPPA 10/08 del 28/1/2008)

Pertanto: potranno essere conferiti gli incarichi a soggetti (esperti) in possesso del Diploma di Laurea, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica, oppure della Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 ovvero a soggetti in possesso della laurea triennale con ulteriore documentata specializzazione conseguita mediante percorsi didattici universitari completi e formalmente definiti dai rispettivi ordinamenti.

Tipologie di rapporto ***Collaborazione coordinata e continuativa*** ***Aspetti qualificanti***

esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per attività che debbano essere svolte da:

Professionisti iscritti in ordini o albi

Soggetti che operino nel campo dell'arte e dello spettacolo

Soggetti che operino nel campo dell'attività informatica

Soggetti che operino a supporto dell'attività didattica o di ricerca

Soggetti che operino nel campo dei mestieri artigianali

Tipologie di rapporto ***Collaborazione coordinata e continuativa*** ***Aspetti qualificanti***

- **temporaneità** dell'incarico;

Gli incarichi conferiti per lo svolgimento di una collaborazione coordinata e continuativa possono avere la durata del programma/progetto dal quale discendono.

I contratti di collaborazione coordinata e continuativa , secondo quanto stabilito dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica non possono essere rinnovati.

Durata, inserita nell'avviso di conferimento pubblico, nella decisione a contrattare nonché nel contratto, è quella del programma/progetto dal quale il contratto dipende

Inserimento della clausola che sospende l'efficacia per gli anni successivi al primo; clausola vessatoria che deve essere appositamente sottoscritta.



Tipologie di rapporto

Collaborazione coordinata e continuativa

Aspetti qualificanti

- **straordinarietà ed occasionalità della prestazione:** limitata ad una o più questioni distinte e preventivamente determinate;
- **personalità ed elevata professionalità della prestazione:** prevalenza del carattere personale e professionale dell'apporto lavorativo del collaboratore rispetto all'impiego di mezzi e/o di altri soggetti dei quali il collaboratore può avvalersi;
- **periodicità del compenso prestabilito;**
- **proporzione del compenso all'utilità conseguita ed alla qualità e quantità dell'opera prestata;**
- **riconcucibilità dell'attività ad obiettivi, programmi e progetti (non si applica Legge Biagi).**

Tipologie di rapporto ***Collaborazione occasionale non abituale*** ***Aspetti qualificanti***

- **non abitualità:** cooperazione occasionale ed episodica all'attività del committente;
- **esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria;**
- **temporaneità** dell'incarico: esclusa la possibilità di rinnovo anche se è possibile un ritardo nella consegna dell'opus.
- **straordinarietà ed occasionalità della prestazione:** limitata ad una o più questioni distinte e preventivamente determinate;
- **personalità ed elevata professionalità della prestazione;**

Tipologie di rapporto

Collaborazione occasionale non abituale

Aspetti qualificanti

- **compenso prestabilito: non periodico** (a saldo, a prestazione eseguita);
- **proporzione del compenso all'utilità conseguita ed alla qualità e quantità dell'opera prestata;**
- **riconducibilità dell'attività ad obiettivi, programmi e progetti** (non si applica Legge Biagi).

Tipologie di rapporto

Collaborazione di tipo professionale con Iva

Aspetti qualificanti

Stessi aspetti qualificanti del collaboratore occasionale non abituale ad eccezione del seguente:

- **intellettualità dell'attività:** di tipo scientifico, tecnico, tributario ecc.;

La formalizzazione del rapporto di lavoro

Qualsiasi incarico di collaborazione dovrà essere stipulato nella **forma scritta**.

Il contratto deve, quindi, recare la **sottoscrizione del collaboratore e del Dirigente/Direttore del CNR**.

Il Direttore dell'Istituto può **delegare** la sottoscrizione del contratto al Responsabile delegato UOS esclusivamente con atto scritto. Tale delega non può essere generica ma deve essere riferita al singolo contratto da sottoscrivere.

Si raccomanda la massima attenzione nella predisposizione dei contratti avendo cura di **utilizzare, per quanto possibile, gli schemi in allegato al Manuale incarichi modificati, laddove necessario, per adeguarli alle esigenze specifiche del singolo caso.**

Limiti di spesa

Per tipologia di rapporto di lavoro: collaborazione coordinata e continuativa.

Per tipo di attività: studio, ricerca, consulenza ed altre attività

Ai fini del calcolo dei limiti di spesa non si considerano i rimborsi delle spese di trasferta in quanto non costituenti compenso/retribuzione.

I limiti di spesa sono gestiti automaticamente dalla procedura SIGLA

Limiti di spesa

Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa



Limiti di compenso

Il compenso da corrispondere al soggetto incaricato deve essere proporzionato all'utilità conseguita dall'ente.

L'importo massimo del compenso non può superare la retribuzione del primo presidente della Corte di Cassazione pari ad euro 311.000,00 (25.916,00 mensili lordi).

In caso di violazione il Dirigente/Direttore che abbia disposto il pagamento ed il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di **danno erariale**, di **una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita**.


Casi particolari ***Incarichi con il solo rimborso spese di trasferta*** ***(missioni o rimborso analitico delle spese)***

Rispettare, comunque, tutti i presupposti di legittimità compresi, per i soli soggetti residenti in Italia, la verifica preliminare di professionalità interne e la procedura comparativa.

Tali incarichi non sono sottoposti alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.


Le fasi del procedimento

I fase - Verifica della sussistenza di professionalità interne



Le fasi del procedimento

II fase - Decisione a contrattare e
verifica dei limiti di spesa



Le fasi del procedimento

III fase - Pubblicazione dell'avviso di incarico, procedura comparativa e stipula del contratto

